



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

zona CUSIO-OMEGNA

Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA • Tel. 0323-63637

C.F./P.I. 01608900039

e-mail: omegna@cisscusio.it • pec: ciss-cusio@pec.it • www.cisscusio.it

Approvato con Deliberazione C.d.A. N. 12 del 31/05/2004
modificato con Deliberazione Assemblea Consortile n. 21 del 30/10/2023

REGOLAMENTO CONSORTILE PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI

PREMESSA

La legge n.184 del 4 maggio 1983, così come modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001, rafforza sia il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia

La Regione Piemonte con DGR n.79 – 11035 del 17 novembre 2003 ha deliberato “le Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/2001”.

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio – Assistenziali di Omegna (di seguito denominato C.I.S.S.), ente gestore della funzione socio assistenziale di tutela materno infantile, intende recepire con il presente Regolamento le linee di indirizzo regionali in materia di Affidamenti Familiari.

ART. 1 FINALITA'

Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia di origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

ART.2 FASI DELL'INTERVENTO

A. INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

La segnalazione del minore in difficoltà, per cui viene proposto l'affidamento, può essere attivata su iniziativa del Servizio Sociale del C.I.S.S. o dei Servizi Sanitari Specialistici (es. Pediatria, M.M.G., N.P.I., Ser.T e DSM), qualora emerga una situazione di pregiudizio a carico di un minore e la sua famiglia, così come previsto dal “Protocollo operativo sui minori e gravidanze a rischio” sottoscritto dai

tre Consorzi Socio Assistenziali della Provincia del VCO, dal Ser.T – DSM – N.P.I. dell'ASL 14 Vco del 29/05/2002.

Il Servizio Sociale del C.I.S.S., nel predisporre il progetto di affidamento sul minore, si avvale della collaborazione dei Servizi Sanitari Specialistici anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La seconda fase è quella della presa in carico del minore, nella quale si prevede il confronto tra servizi sociali e sanitari con le seguenti finalità:

1. Definizione del progetto individuale con indicazione dei compiti specifici e dei tempi ipotizzabili in relazione ad obiettivi da conseguire;
2. Verifiche in itinere;
3. Valutazioni finali.

B. INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA

Il C.I.S.S., attraverso il Servizio Sociale Professionale di territorio (S.S.P.T.) e l'U.O.A. N.P.I. dell'A.S.L. 14 si occupa di selezionare e sostenere le coppie disponibili all'Affido Familiare, promuove attività di informazione sulle situazioni di minori di difficile inserimento in attesa di una collocazione in affido, al fine di ricercare disponibilità all'accoglienza.

Il C.I.S.S. gestisce l'archivio delle famiglie aspiranti all'Affidamento Familiare, già selezionate e formate, assicurando la tutela della segretezza delle informazioni.

Per la sensibilizzazione e l'individuazione delle risorse disponibili all'Affido Familiare il C.I.S.S. si avvale dell'Azienda Sanitaria, delle Associazioni di Volontariato e di ogni strumento utile all'informazione (mass media, incontri, corsi di informazione e formazione, materiale divulgativo).

C. SELEZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il Servizio Sociale Professionale di territorio e il Servizio di N.P.I. dell'A.S.L. VCO hanno il compito di selezionare le famiglie disponibili all'Affidamento Familiare.

Al fine di poter attuare un intervento mirato ai bisogni del bambino e della sua famiglia di origine e di rilevare il vantaggio evolutivo del futuro ingresso del minore in famiglia affidataria, si prevede, quale fase preliminare, la selezione, percorso attraverso il quale viene tracciato un profilo delle famiglie che si candidano all'affidamento.

Il criterio di riferimento è la capacità di tenuta del nucleo rispetto alle specifiche difficoltà dell'intervento: si effettua un approfondimento, partendo dall'acquisizione di alcuni elementi in aree specifiche, inerenti alla raccolta dei dati relativa alla famiglia da selezionare, alla verifica delle risorse e capacità educative della stessa e alla costruzione di un'ipotesi relazionale circa la reale disponibilità all'affidamento.

Nella scelta delle famiglie vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- disponibilità e idoneità all'accoglienza, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore;
- livello di integrazione sociale
- condizioni abitative
- età e stato di salute degli affidatari

Il S.S.P.T. e la N.P.I. hanno inoltre il compito di:

- accertare l'idoneità degli aspiranti all'Affidamento Familiare;

- realizzare incontri di informazione, formazione e preparazione all' affido;
- presa di contatto tra il minore, la famiglia affidataria e la famiglia di origine (qualora quest'ultimo risulti opportuno) in collaborazione con l'Assistente Sociale di riferimento del minore.

Nella preparazione degli attori coinvolti nel progetto affido viene definita la procedura da espletare, tenendo conto dei diversi soggetti implicati e vengono fornite le informazioni relative alle regole e alla durata dell'affido, i rispettivi diritti e doveri.

Per quanto concerne la preparazione del minore, l'Affidamento Familiare deve essere condotto nel rispetto della sua storia; il minore va aiutato e tutelato nel suo bisogno di avere uno spazio e un tempo riconosciuti, va proiettato in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accoglie e soddisfa i suoi bisogni.

D. ABBINAMENTO

L'abbinamento si fonda sull'effettiva corrispondenza tra le esigenze del minore e i requisiti e la disponibilità della famiglia affidataria per procedere ad affiancare il bambino "giusto" alla famiglia "giusta".

Il Servizio Sociale Professionale di territorio del C.I.S.S., in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASL 14 VCO, definiscono le necessità del bambino e le disponibilità della famiglia affidataria, la corrispondenza tra i bisogni del bambino e le capacità e le risorse della famiglia affidataria, la loro preparazione al progetto di affido e l'eventuale necessità che la famiglia affidataria entri in rapporto con la famiglia d'origine del minore.

I genitori affidatari possono accogliere fino ad un massimo di due minori, derogabile fino a tre solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza e comunque senza superare il tetto massimo di n. 6 minori, compresi i figli naturali della famiglia affidataria.

I potenziali genitori affidatari vengono invitati a un colloquio dove viene valutata con loro la proposta di abbinamento; se l'esito è favorevole, si stabiliscono momenti di incontro e verifica con il bambino e la famiglia affidataria, con modalità e tempi da definire caso per caso.

Nel caso di affidamento consensuale, l'affido viene avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine hanno sottoscritto un impegno presso il Servizio Sociale del C.I.S.S., che viene di seguito formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare consensuale, ratificato dal Giudice Tutelare rendendolo esecutivo.

Nel caso di affidamento giudiziale, disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni qualora manchi il consenso dei genitori naturali, la famiglia affidataria sottoscrive un impegno presso il Servizio Sociale del C.I.S.S..

E. ATTUAZIONE OPERATIVA

L'intervento di affido consensuale si attua su proposta del Servizio Sociale del C.I.S.S.. con il consenso dei genitori del minore con provvedimento del C.I.S.S. reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

L'intervento di affido giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Nella pianificazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a lungo e medio termine da perseguire in corrispondenza dei bisogni evolutivi del minore e ai cambiamenti da produrre nella situazione del nucleo di origine.

Vengono pertanto individuate le tappe del processo, distinte per fasi, in cui si specificano gli interventi previsti in rapporto ai diversi destinatari, i tempi di attuazione e i ruoli e le funzioni degli operatori coinvolti.

F. SOSTEGNO

Il Servizio Sociale del C.I.S.S. ha il compito di attivare tutti gli interventi di sostegno alla famiglia di origine per evitare che si verifichino le condizioni dell'allontanamento del minore.

Il sostegno alla famiglia di origine, dopo l'allontanamento del minore, è diretto a ridurre le cause che lo hanno determinato e a preparare il nucleo familiare a un eventuale rientro.

Per sostenere il minore, il suo inserimento in una nuova famiglia e l'inevitabile cambiamento, che ciò determina, si attuano interventi specialistici in suo favore, viene monitorato il percorso di inserimento dello stesso presso il nucleo affidatario, vengono attivati gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie e definita la periodicità degli incontri con l'operatore di riferimento.

ART.3 FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL C.I.S.S.

Il C.I.S.S., nelle sue articolazioni del Servizio Sociale e del Servizio Educativo, ha la funzione di:

- disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine;
- disporre il progetto educativo a tutela del minore;
- valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in presidio;
- vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- agevolare i rapporti tra minori e famiglia di origine, favorendo il rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e delle collaborazioni delle associazioni di volontariato;
- comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il minore, gli affidatari o la famiglia di origine;
- inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale dei Minorenni sull'andamento del caso.

Il C.I.S.S. si impegna a collaborare con i Servizi Sanitari Specialistici dell'ASL 14 VCO secondo quanto già definito nel Protocollo operativo sui minori e gravidanze a rischio di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in attesa di eventuali definizioni in merito all'applicazione dei L.E.A. di cui al D.P.C.M. del 19/11/2001.

Per quanto concerne i rapporti tra enti gestori delle funzioni socio assistenziali si prevede che quando un minore viene affidato a una famiglia, residente sul territorio di ente gestore diverso da quello che ha disposto l'affidamento, quest'ultimo dovrà dare comunicazione del provvedimento al Servizio Sociale della zona di residenza della famiglia affidataria, per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e per la vigilanza sull'affidamento stesso.

ART.4 PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare consensuale è disposto dal Servizio Sociale del C.I.S.S., previo consenso manifesto dei genitori esercenti potestà, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche i minori di età inferiore in relazione alla capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo dove il minore si trova, rende esecutivo con decreto il provvedimento.

L'affidamento giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Nel provvedimento di affidamento familiare sia consensuale sia giudiziale devono essere indicati:

- motivi e oggetto del provvedimento;
- durata dell'affidamento;
- l' Ente Gestore titolare dell'affidamento;
- attività di vigilanza;
- programma di assistenza.

La valutazione sulla durata dell'affidamento deve fondarsi sulla previsione del tempo necessario ad attuare il complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine.

In ogni caso tale periodo non può superare i 24 mesi, termine oltre il quale solo il T.M. può pronunciare proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Rispetto alla possibilità di prorogare l'affidamento di tipo consensuale nell'ambito dei 24 mesi, l'interpretazione della magistratura minorile piemontese ha previsto la possibilità per il Servizio Sociale di disporre autonomamente tale proroga, in assenza di provvedimento del TM, purchè permanga il consenso della potestà genitoriale.

ART.5

CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento poiché la legge richiede un'apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del minore.

Il Servizio Sociale del C.I.S.S. svolge opera di sostegno, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali dei Servizi Sanitari Specialistici.

Una volta decorso il periodo di affidamento, se si realizza la finalità tipica di tale intervento, il minore rientra nella famiglia di origine con un adeguato sostegno del nucleo.

Se non esistono le condizioni per il rientro del minore, il Servizio Sociale può disporre il rinnovo in caso di affidamento consensuale o farne richiesta all'Autorità Giudiziaria in caso di affidamento giudiziale.

Condizione essenziale per la dimissione del minore è che venga osservato un criterio di gradualità nel reinserimento, modulato a seconda della specificità delle singole situazioni.

La programmazione e gli interventi propri di questa fase devono considerare:

- il sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo di origine;
- la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia d'origine;
- la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

ART. 6

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTI FAMILIARI

Il C.I.S.S., in attuazione alla DGR 79 – 11035 del 17/11/2003 “ Approvazione Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della Legge 149/2001 “Diritto del minore a una famiglia” (modifica Legge 184/83) “, riconosce le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1. AFFIDAMENTO RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE;
2. AFFIDAMENTO RESIDENZIALE A PARENTI;
3. AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO;
4. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI NEONATI;
5. AFFIDAMENTO DI MINORI DISABILI;

6. MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE DIVENTATI ULTRADICIOTTENNI
7. AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAMIGLIA COMUNITA'
8. AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO
9. SOSTEGNO DI ADOZIONE/ AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN ETA' SUPERIORE AI 12 ANNI E/O SOGGETTI DISABILI
10. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

La puntuale descrizione delle tipologie di affidamenti familiari, sopra richiamati, sono descritti nelle Linee Guida regionali.

ART.7

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il C.I.S.S. provvede ad erogare un contributo economico mensile alla famiglia affidataria, definito per ciascun anno con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa.

Tale contributo mensile rappresenta un concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che la famiglia affidataria si assume sul piano educativo e/o di servizio, oltre che della valenza sociale del suo intervento, a rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza dell'affido comporta.

Il contributo economico viene erogato dal C.I.S.S., salvo diverso accordo e convenzione con l'ASL 14 del VCO nelle more di un provvedimento regionale sulla materia nell'ambito del Tavolo regionale congiunto Sanità e Politiche Sociali, istituito per la definizione dei L.E.A..

Per il calcolo del contributo minimo da assegnarsi alla famiglia affidataria, si assume come riferimento l'importo mensile della pensione minima INPS, dei lavoratori dipendenti e autonomi.

In considerazione di diverse tipologie di affidamenti familiari e delle problematiche ad essi connessi, il C.I.S.S. riconosce contributi economici differenziati secondo la tipologia di affido attivato:

1. AFFIDAMENTO RESIDENZIALE ETEROFAMILIARE = pensione minima INPS
2. AFFIDAMENTO RESIDENZIALE A PARENTI = 50% del contributo previsto al punto 1.
3. AFFIDAMENTO DIURNO = 50% del contributo previsto al punto 1.
4. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI NEONATI = + 80% del contributo previsto al punto 1.
5. AFFIDAMENTO DI MINORI DISABILI = + 100% del contributo previsto al punto 1.
6. MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE DIVENTATI ULTRADICIOTTENNI = proseguimento del contributo già attivato;
7. AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAMIGLIA COMUNITA' = contributo previsto sulla base della tipologia di minore affidato (neonato, disabile ecc...)
8. AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO = contributo previsto sulla base della tipologia di minore affidato;
9. SOSTEGNO DI ADOZIONE/ AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN ETA' SUPERIORE AI 12 ANNI E/O SOGGETTI DISABILI = contributo previsto sulla base della tipologia di minore affidato.
10. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO: + 70 % del contributo previsto al punto 1.

Considerato che nel corso dell'affidamento familiare possono verificarsi le sottoelencate possibilità:

- spese per alimenti particolari;
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale quali ad esempio spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera;
- dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale

nel provvedimento di affidamento familiare devono essere previsti ulteriori interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari.

Nelle more dell'assunzione da parte della Regione Piemonte di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali si specifica che, nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Sociale del C.I.S.S., valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione dell'eventuale compartecipazione alla spesa da versare all'ente gestore. Nel caso di contributo parziale, il C.I.S.S. concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.

La richiesta di un contributo economico alla famiglia di origine può essere posticipata nel tempo, in presenza di situazioni in cui tale richiesta possa compromettere il buon esito dell'intervento o sospesa, nei casi in cui vi sia una procedura che possa implicare nel futuro l'esclusione definitiva della famiglia d'origine dalla vita del minore (es. apertura della procedura di adattabilità).

Va in proposito ricordato che, in presenza di famiglia di origine con un reddito tale da poter garantire il pagamento delle spese di mantenimento, il rifiuto della famiglia di contribuire può costituire sintomo di abbandono e di per sé giustificare una segnalazione al TM per mancata assistenza.

Deve essere escluso qualsiasi tipo di versamento diretto di somme dalla famiglia di origine alla famiglia affidataria.

Il contributo spese per l'affidamento è sempre aggiuntivo rispetto ai redditi degli interessati (indennità di accompagnamento, di frequenza, lavoro o tirocini formativi)

Il C.I.S.S. stipula polizza assicurativa idonea a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.

L'art. 39 della L.R. n. 1 del 08/01/2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" stabilisce che, "qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul Comune sede della residenza al momento di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche.

Nel caso di minori la titolarità degli oneri è in capo al Comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale".

ART.8

OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO E ISCRIZIONE NELLO STATO DI FAMIGLIA DEGLI AFFIDATARI

Si richiama quanto previsto dall'art. 5 della L.149/2001: "L'affidatario è tenuto a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, osservando le prescrizioni stabilite da chi ha disposto l'affidamento; esercita in ogni caso i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie.

Sulla base del parere che la Regione Piemonte ha acquisito in merito dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si specifica quanto segue:

- le funzioni esercitate da chi accoglie in affidamento un minore possono essere equiparate a quelle esercitate dal genitore affidatario, in caso di separazione dei coniugi, richiamando per analogia quanto previsto in materia dagli artt. 155,316 e 317 bis del C.C.;

- per quanto attiene l'ambito scolastico possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore: la scelta della scuola e l'autorizzazione per eventi quali ad esempio l'effettuazione di una gita scolastica; rientrano invece nella *straordinaria amministrazione*, e quindi comportano l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, o del Tutore, interventi quali la scelta dell'indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica e il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio nel caso di viaggio all'estero.
- Per quanto attiene l'ambito sanitario possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* le visite specialistiche (es. dentista, oculista ...) e l'effettuazione dell'anestesia locale; rientrano invece nella *straordinaria amministrazione* il sostegno psicoterapeutico al minore, gli interventi chirurgici che comportino l'anestesia totale. Il sostegno psicologico alla famiglia affidataria nel suo complesso rientra nell'ordinaria amministrazione e non richiede quindi il consenso dell'esercente la potestà parentale o del Tutore.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore stesso.

In alcuni casi è necessario o utile l'iscrizione nello stato di famiglia dell'affidatario del minore (in quanto convivente affidato) per fruire di servizi pubblici nella zona di residenza dell'affidatario.

A tal proposito si indicano alcuni criteri in perfetta aderenza con la normativa vigente:

- nessuna iscrizione per gli affidamenti consensuali se l'affidamento è previsto per un breve periodo (ad esempio un mese);
- possibilità di iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari se l'affidamento è previsto per un periodo più lungo (ad esempio oltre i 24 mesi) qualora tale variazione appaia opportuna, valutate le eventuali conseguenze che ciò potrebbe avere rispetto al lavoro con la famiglia di origine;
- nessuna iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari per i minori in affidamento a rischio giuridico e per quelli in affidamento preadottivo, ma necessità di iscrizione del minore in una residenza anagrafica convenzionale.

Si evidenzia in ogni caso che il trasferimento di residenza del minore presso la famiglia affidataria deve avvenire previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale da prestarsi personalmente presso gli uffici competenti oppure rilasciato per iscritto al Servizio Sociale.

ART . 9) DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha validità fino a quando il Consiglio di Amministrazione non valuti necessario abrogarlo o modificarlo in alcune o in tutte le sue parti.

ART . 10) PUBBLICITA' DELL'ATTO

Copia del presente Regolamento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sede del C.I.S.S. e sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria del Consorzio perché se ne possa prender visione in ogni momento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore.

